

# DOCUMENTO PUNTOSICURO

## 21/03/2017: Ing. Gerardo Porreca ? I quesiti sul decreto 81 ? Sull'obbligo o meno della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro del dirigente scolastico quale dirigente ex d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

[Indice degli argomenti](#) » [I quesiti sul decreto 81 \(148\)](#) » [Altri documenti, approfondimenti \(136\)](#)

Fonte: Gerardo Porreca

Data di promulgazione: 21/03/2017

### Quesito

Un Dirigente Scolastico che riveste la qualifica di Datore di Lavoro e che ha incaricato come RSPP un soggetto esterno deve comunque frequentare il Corso in materia di sicurezza sul lavoro da "Dirigente" secondo i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011?

### Risposta

Un quesito analogo è stato già posto in passato ed è stato riportato sul quotidiano del 22/10/2014 (I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei datori di lavoro), con il quale veniva chiesto se il datore di lavoro, che nella propria azienda svolge di fatto le attività di dirigente di cui alla definizione data dal D. Lgs. 81/2008, sia soggetto o meno all'obbligo della formazione destinata al dirigente stesso la cui risposta si invita il lettore che ha formulato questo quesito a consultare. Per gli istituti scolastici comunque, pur valendo le conclusioni alle quali si è pervenuti in quella circostanza, è necessario fare delle considerazioni a parte essendo stati tali istituti scolastici considerati dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008 dei luoghi di lavoro per i quali le disposizioni in esso contenute devono trovare applicazione tenendo conto delle particolari esigenze esistenti in tali ambiti.

Iniziamo comunque con il richiamare la definizione che il D. Lgs. n. 81/2008 dà sia del datore di lavoro che del dirigente rispettivamente con le lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 2 secondo i quali il datore di lavoro è:

*"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo"*

e il dirigente è:

*"la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*

ed è cioè una persona incaricata dal datore di lavoro e quindi una figura diversa dallo stesso che tra l'altro può pure non essere istituita in una azienda.

Per la individuazione della figura del datore di lavoro negli istituti scolastici bisogna tenere conto delle indicazioni fornite dal Decreto Ministeriale 21/6/1996 n. 292 emanato nel periodo di applicazione del D. Lgs. n. 626/1994, così come modificato dal D. Lgs. n. 242/1996, ma comunque ancora valido anche dopo che il D. Lgs. n. 81/2008 ha abrogato ed acquisito gli stessi decreti legislativi. Con l'articolo 1 di tale D.M. n. 292/1996, che aveva per oggetto proprio la *"individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96"*, è stato infatti stabilito che, ai fini ed agli effetti di tali ultimi decreti legislativi sulla salute e sicurezza sul lavoro, *"fermo restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza per le istituzioni scolastiche ed educative statali nei Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali"* medesime.

Per quanto riguarda in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle figure sopra indicate si fa presente che il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con l'art. 37 comma 7 ha disposto che il datore di lavoro è tenuto ad impartire al dirigente un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro i cui contenuti e le cui modalità, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 37, sono stati successivamente fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con l'Accordo (Rep. n. 221) raggiunto in data 21/12/2011 riguardante la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. Per i dirigenti è stata prevista in particolare una formazione della durata di 16 ore distribuita in quattro moduli riguardanti rispettivamente il sistema giuridico normativo, la gestione e l'organizzazione della sicurezza in azienda, l'individuazione e la valutazione dei rischi e la comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori nonché un aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore in relazione dei propri compiti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Circa la formazione del datore di lavoro in materia di salute e di sicurezza sul lavoro si precisa che una formazione in tal senso non è prevista in linea generale dal D. Lgs. n. 81/2008 se non nel caso in cui questi intenda, ai sensi dell'art. 34 dello stesso decreto, svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione nel qual caso è tenuto a frequentare un corso secondo le modalità fissate con un altro Accordo (Rep. 322) raggiunto dalla Conferenza Stato-Regioni nell'ambito della stessa seduta del 21/12/2011, corso della durata, variabile secondo il settore di attività, di 16, 32 o 48 ore a seconda del livello di rischio, basso medio o alto della propria attività e strutturato anch'esso in quattro moduli riguardanti il sistema normativo giuridico, la gestione e l'organizzazione della sicurezza, l'individuazione e la valutazione dei rischi e la formazione e consultazione dei lavoratori e corso che nel caso particolare degli istituti scolastici deve avere la durata di 32 ore essendo stati tali istituti inseriti nelle attività a medio rischio. In verità ci sono altri casi per i quali il legislatore ha richiesto esplicitamente che il datore di lavoro acquisisca obbligatoriamente una specifica formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, casi che non riguardano comunque gli istituti scolastici. In merito si consulti la risposta al quesito pubblicato sul [quotidiano del 10/4/2013](#).

Alla luce di quanto sopra detto, quindi, ed in risposta al quesito formulato, il dirigente scolastico nello stesso segnalato assume la veste di datore di lavoro della propria organizzazione ed è tenuto quindi ad assolvere nei confronti dei lavoratori che operano nell'istituto tutti gli obblighi propri del datore di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, non avendo lo stesso optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione in quanto ha provveduto, così come indicato nel quesito stesso, alla nomina di un RSPP, non ha l'obbligo di frequentare né il corso per i datori di lavoro RSPP né il corso destinato ai dirigenti di cui all'Accordo del 21/12/2011 (Rep. n. 221).

